

Codice A1710B

D.D. 19 aprile 2019, n. 358

**Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Aggiornamento dell'Albo dei Primi acquirenti di latte bovino con sede legale in Piemonte – Riconoscimento della ditta Caseificio La Mariuccia S.n.c. di Costamagna Elena e Spanu Erika - Partita Iva: 12033290011.**

Visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli - che abroga a partire dal 1° aprile 2015, tra gli altri, il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio che regolamentava il settore lattiero caseario mediante il meccanismo di quote di produzione - ed in particolare l'art. 151, relativo alle dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari;

Visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1097/2014 della Commissione del 17 ottobre 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 479/2010 della Commissione del 1° giugno 2010, riguardante le comunicazioni degli Stati membri nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 07 aprile 2015 - contenente le modalità di applicazione dell'art. 151, del regolamento (UE) n. 1308/2013, recante organizzazione dei prodotti agricoli, per quanto concerne le dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari - ed in particolare l'art. 3, che subordina il riconoscimento della qualifica di acquirente alla presentazione di apposita richiesta e alle verifiche di cui al comma 2 del medesimo articolo;

Vista la Determinazione n. 302 del 25 maggio 2015 del Dirigente del Settore Produzioni zootecniche della Regione Piemonte, avente per oggetto: "Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 07 aprile 2015 (Modalità di applicazione dell'art. 151, del regolamento (UE) n. 1308/2013, recante organizzazione comune dei prodotti agricoli, per quanto concerne le dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari) – Prime disposizioni attuative";

Visto l'art. 8 della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23 "*Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province sulle unioni e fusioni di comuni)*" che prevede che siano riallocate in capo alla Regione Piemonte le funzioni già esercitate dalle province e dalla Città metropolitana (limitatamente alle materie ed alle norme richiamate nell'allegato A della legge medesima). Nell'elenco di cui all'allegato A si fa esplicito rinvio per quanto riguarda l'individuazione delle funzioni esercitate con il presente provvedimento.

Vista la D.G.R. n. 1-2692 del 23/12/2015, con la quale è stata fissata la decorrenza dell'esercizio delle funzioni oggetto di riordino a far data dal 1° gennaio 2016;

Vista la D.G.R. n. 20-6838 dell'11 maggio 2018, avente ad oggetto: "Art. 5 della l.r. n. 23/2008. Modificazione all'allegato di cui alla D.G.R. n. 11-1409 dell'11.05.2015 e s.m.i., con esclusivo riferimento alle competenze di alcuni settori della Direzione A17000-Agricoltura" ;

Vista l'istanza di riconoscimento come Primo acquirente di latte bovino presentata in data 28/02/2019 a questo Settore dalla ditta Caseificio La Mariuccia S.n.c. di Costamagna Elena e Spanu

Erika con sede in San Mauro Torinese, Piazzale Principe Umberto n. 10 – CAP 10099, codice fiscale/P.IVA: 12033290011;

Visti i Verbali di istruttoria del giorno 14/03/2019 e, in particolare, il parere favorevole all'accoglimento dell'istanza espresso dai funzionari istruttori a seguito alle verifiche effettuate in merito alla sussistenza dei requisiti e delle condizioni necessarie all'ottenimento del riconoscimento;

Tenuto conto delle innovazioni introdotte dal d.lgs 13 ottobre 2014, n.153, recante disposizioni integrative e correttive al Codice Antimafia, regolato dal d.lgs 6 settembre 2011, n. 159;

Preso atto della decorrenza dei termini di cui all'art. 88, comma 4, del d.lgs 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. ed acquisita provvisoriamente l'autocertificazione ex DPR 445/00 relativa all'assenza di situazioni ostative, si ritiene possibile stante l'urgenza del caso, procedere al riconoscimento richiesto sotto condizione risolutiva di una successiva eventuale revoca dello stesso, fatto salvo il pagamento delle spese già sostenute per l'erogazione dei servizi di interesse;

Tenuto conto che tutta la documentazione citata nel presente atto è conservata agli atti del Settore;

Visto il d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i. in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

Vista la legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14. "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione" e considerato l'art. 6 riguardante i criteri per l'adozione dei provvedimenti a favore di soggetti esterni;

Vista la D.G.R. n. 21-6908 del 25 maggio 2018, avente ad oggetto "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 29 dicembre 2009, n. 41-4515";

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla citata D.G.R. n. 21-6908 del 25 maggio 2018;

Il Dirigente

Visti gli artt. 4 e 17 del DLgs. n. 165 del 30.3.2001 e s.m.i.;

Visti gli articoli 17 e 18 della L.R. 23/08;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

Determina

1. di riconoscere alla ditta Caseificio La Mariuccia S.n.c. di Costamagna Elena e Spanu Erika -

codice fiscale/P.IVA: 12033290011, con sede legale in San Mauro Torinese, Piazzale Principe Umberto n. 10 – CAP 10099, la qualifica di Primo acquirente di latte bovino, a partire dalla data della presente determinazione;

2. di attribuire al Primo acquirente così riconosciuto, il seguente numero di Albo: 0100100084, nella sottosezione relativa alla Provincia di Torino, sezione Regione Piemonte, dell'Albo dei Primi acquirenti tenuto nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale ([www.sian.it](http://www.sian.it));
3. di stabilire che, richiamato l'art. 88 del D.Lgs n. 159 del 2011, il riconoscimento della qualifica di Primo acquirente è disposto sotto condizione risolutiva di una successiva eventuale revoca dello stesso, fatto salvo il pagamento delle spese già sostenute per l'erogazione dei servizi di interesse.

Ai fini dell'efficacia della presente determinazione si dispone che la stessa, ai sensi dell'art. 26 comma 3 del d.lgs 33/2013 e s.m.i., sia pubblicata sul sito della Regione Piemonte, sezione "Amministrazione trasparente".

Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente Determinazione verrà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22 del 12 ottobre 2010.

Il funzionario estensore  
Mauro Oddi

La Dirigente Responsabile  
Luisa Ricci